

LEGGE REGIONALE 01/06/1993, N. 029

Disciplina dell' aucupio.

da Art. 1 ad Art. 13

Art. 1

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia con la presente legge disciplina, in armonia con le direttive comunitarie e gli accordi internazionali concernenti la materia e nel rispetto dei principi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la cattura, la detenzione e la cessione senza fini di lucro di uccelli appartenenti alle specie indicate all'articolo 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, da utilizzare come richiami vivi per l'esercizio venatorio da appostamenti e la cattura temporanea per l' inanellamento a scopo scientifico.

Art. 2

1. L'attivita' di cattura degli esemplari da utilizzare come richiami e' esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione con le modalita' di cui al comma 2.

2. L' autorizzazione regionale ha validita' triennale ed e' rilasciata alle Amministrazioni provinciali con deliberazione della Giunta regionale, sentito l'Istituto faunistico regionale. Tale autorizzazione individua il numero degli impianti da attivare e le caratteristiche tecniche delle aree nelle quali gli stessi vanno installati, ferme restando le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge regionale 24 luglio 1969, n. 17.

3. Il numero degli impianti autorizzati non puo' essere superiore a quello degli impianti in funzione nella provincia nell' anno 1989.

Note:

1. Sostituite parole al comma 2 da art. 43, comma 18, L.R. 30/1999

Art. 3

1. Le Amministrazioni provinciali provvedono alla individuazione degli impianti e ne affidano la gestione in concessione a soggetti abilitati all' esercizio di tale attivita' ai sensi del comma 3.

2. La concessione di cui al comma 1 ha validita' corrispondente a quella dell' autorizzazione di cui all' articolo 2.

3. L'esercizio dell'attivita' di cattura di uccelli e' subordinato alla frequenza di specifici corsi organizzati dalle Amministrazioni provinciali d' intesa con l' Istituto nazionale per la fauna selvatica ed al superamento del relativo esame finale, secondo le modalita' previste dal regolamento di esecuzione.

4. Il provvedimento di affidamento della gestione puo' prevedere un sostituto del titolare, sempre che il sostituto sia in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

5. Nessuno puo' essere titolare o sostituto di piu' di un impianto.

6. Per ciascun impianto l' Amministrazione provinciale determina annualmente, in base alle previsioni del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il numero di esemplari catturabili distinto per specie.

Note:

1. Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 210/2001, l'illegittimita' costituzionale della seconda parte del comma 1 laddove viene previsto che quanto disposto nella prima parte dello stesso comma e' affidato, con precedenza, ai soggetti gia' titolari di autorizzazioni all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 17/1969 e 39/1978 e del secondo periodo del comma 3.

2. Abrogate parole al comma 1 da art. 1, comma 1, L.R. 20/2001

3. Abrogate parole al comma 3 da art. 1, comma 1, L.R. 20/2001

Art. 4

1. Con il regolamento di esecuzione della presente legge, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, sono disciplinati:

a) i mezzi di cattura consentiti e le modalita' di gestione degli impianti che devono nel loro complesso assicurare il carattere selettivo dell'attivita' di cattura;

b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale; tale numero e' stabilito annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale e deve comunque concernere piccole quantita' di uccelli;

c) i controlli sull' attivita' di cattura;

d) le modalita' per la cessione degli esemplari catturati ai soggetti di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. La detenzione di esemplari catturati e' consentita soltanto a coloro che li abbiano appresi in conformita' alle disposizioni vigenti ed ai soggetti di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e per finalita' di allevamento ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 5.

3. Ove i mezzi di cattura comportino l' uso di reti, quelle verticali devono essere rese inidonee alla cattura dopo la cessazione della attivita' giornaliera; quelle orizzontali possono essere dotate di dispositivi esclusivamente meccanici.

4. Gli impianti di cattura, una volta attivati, non possono essere lasciati incustoditi.

Note:

1. Sostituite parole al comma 1 da art. 43, comma 19, L.R. 30/1999

Art. 5

1. Il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore delegato, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l' Istituto nazionale per la fauna selvatica, determina, entro il 15 giugno, il calendario dell' attivita' di cattura per specie.

2. I termini devono essere comunque contenuti tra l' 1 settembre ed il 15 dicembre.

3. Il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale delegato puo' vietare o ridurre la cattura per periodi prestabiliti, anche per singole specie, sull' intero territorio regionale o su parte di esso, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica ed alla sua conservazione o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'.

Note:

1. Sostituite parole al comma 1 da art. 43, comma 20, L.R. 30/1999

Art. 6

1.L'attivita' di cattura temporanea per l'inanellamento e' autorizzata dalle Province su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 157/1992.

2.L'autorizzazione determina le modalita' di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformita' alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

3.Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 36, comma 1, L.R. 24/2006

Art. 7

1. Il rilascio del provvedimento di concessione di cui all' articolo 3, comma 1, e' subordinato al pagamento di una tassa di concessione annuale di lire 100 mila.
2. I proventi della tassa di concessione spettano alla Provincia che ha rilasciato il provvedimento.
3. Il rilascio dell' autorizzazione di cui all' articolo 6 e' gratuito.

Art. 8

1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale, predispone una relazione sull' applicazione della presente legge, sulle osservazioni del passo migratorio e sulla consistenza delle catture effettuate, da inviarsi, tramite il Ministero competente, alla Commissione delle Comunita' Europee, ai sensi dell' articolo 9 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979.

Note:

1. Sostituite parole al comma 1 da art. 43, comma 21, L.R. 30/1999

Art. 9

1. Alle violazioni delle prescrizioni di cui agli articoli 30, 31 e 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applicano le sanzioni ivi previste.

2. Rimangono in vigore gli ulteriori divieti stabiliti dall'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 1978, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il richiamo alla licenza o alla licenza di porto di fucile nelle norme di cui ai commi 1 e 2 si intende riferito alla concessione di cui all' articolo 3, comma 1, della presente legge.

4. La concessione di cui all'articolo 3, comma 1, viene revocata per un periodo non inferiore a due anni in caso di detenzione a seguito di cattura di uccelli di specie non consentite.

5. L' abbandono dell' impianto in funzione da parte del tenditore autorizzato comporta la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la revoca della concessione per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 10

1. Per conservare il valore storico, culturale e paesaggistico delle bressane e dei rocchi presenti sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale può concedere, a seconda della tipologia, sovvenzioni annuali fino ad un massimo di lire 3 milioni per le operazioni di manutenzione di ogni impianto.

2. I proprietari o i conduttori degli impianti devono presentare domanda di sovvenzione all'Amministrazione regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Note:

1. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 11, comma 8, L.R. 4/1999
2. Articolo sostituito da art. 6, comma 34, L.R. 2/2000
3. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 6, comma 35, L.R. 2/2000

Art. 11

(ABROGATO)

Note:

1. Articolo abrogato da art. 6, comma 33, L.R. 2/2000

Art. 12

1. Sono abrogate le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge ed in particolare le leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978, n. 39, per le parti non espressamente richiamate dalla presente legge.

Art. 13

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all' articolo 4.